

Tribunale di Reggio Emilia – Sez. Fallimentare – decreto 15 dicembre 2014.

Presidente Savastano, Giudice Est. Fanticini.

omissis

#### Decreto

□ rilevato che l'opponente ha richiesto "l'acquisizione al presente procedimento dei fascicoli di parte formati in seguito alla domanda di insinuazione al passivo del Comune ex art. 93 L.F., nonché alle relative osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal Curatore ex art. 95 L.F." e ha depositato con l'opposizione soltanto la domanda di insinuazione e le osservazioni presentate al G.D.;

□ rilevato che il Fallimento opposto ha eccepito l'irritualità dell'avversaria richiesta e la decadenza dalle produzioni documentali: conseguentemente, ha richiesto il rigetto dell'opposizione perché sfornita di qualsivoglia supporto probatorio;

□ rilevato che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità non è univoco: infatti, secondo Cass. 16101/2014 sarebbe ammissibile l'acquisizione dei documenti nel giudizio di opposizione, se la parte opponente ne ha fatto specifica istanza (la quale assume valenza di richiesta di autorizzazione ex art. 90, comma 3, L.F. o di richiesta istruttoria ex artt. 99 L.F., 210 e 212 c.p.c.); di contro, Cass. 493/2012 ha statuito "In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno

della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l'esame nel merito dell'opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, legge fall., a pena di decadenza), né può essere disposta una consulenza tecnica su un materiale documentario non agli atti." (nello stesso senso, Cass. 24972/2013 e Cass. 22711/2010); ancora, Cass. 3164/2014 ammette l'acquisizione ex officio del solo ricorso con cui si propone la domanda di ammissione al passivo, perché "non è un documento probatorio del credito e non può, pertanto, ritenersi compreso fra i documenti che, nel caso in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, al momento del deposito del ricorso in opposizione";

□ ritenuto che plurime ragioni inducano a configurare in capo all'opponente un onere di autonoma produzione della documentazione presentata con l'istanza di ammissione al passivo avanzata in primo grado:

o in primis, l'opposizione allo stato passivo costituisce giudizio retto dal principio dispositivo, che ne costituisce "principio cardine" (così anche Cass. 16101/2014; analogamente, Cass. 12551/2014 e Cass. 22711/2010): da ciò si evince che spetta alle parti fornire al Tribunale in composizione collegiale gli elementi di prova sui quali si fondano le loro difese e che, per contro, si devono escludere poteri istruttori officiosi o suppletivi degli oneri probatori incumbenti sull'opponente e sull'opposto;

o dal principio dispositivo si evince che spetta alla parte produrre le prove precostituite (documenti) ai quali abbia interesse e ai quali la stessa possa

accedere, senza necessità di alcuna interferenza (o supplenza) giurisdizionale;

o l'art. 99, comma 2, n. 4), L.F. prescrive, infatti, che il ricorso in opposizione deve contenere “a pena di decadenza ... l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti”: la norma va intesa nel senso che l'opponente può indicare mezzi di prova da assumere (ad esempio, testimonianze), ma deve necessariamente produrre i documenti (prove precostituite che non necessitano di assunzione) che si trovano nella sua disponibilità;

o identico rigore sulle produzioni documentali si rinviene, peraltro, nell'analogia fattispecie dell'opposizione a decreto ingiuntivo, posto che è onere del ricorrente produrre autonomamente i documenti allegati al ricorso monitorio: “La documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte opposta l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che, in difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto.” (Cass. 17603/2013; in precedenza Cass. 8955/2006);

o appare fuorviante il richiamo (in Cass. 16101/2014) all'art. 90 L.F., posto che l'istanza di accesso al fascicolo della procedura fallimentare deve essere rivolta al Giudice Delegato che provvede “sentito il curatore”; è evidente

che la disposizione non riguarda il Collegio chiamato a decidere dell'opposizione;

o parimenti inapplicabili alla fattispecie sono gli artt. 210 e 212 c.p.c.: la prima norma consente al giudice di ordinare l'esibizione di documenti, ma la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che tale potere giurisdizionale è eccezionale (e da esercitarsi solo quando indispensabile), "utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi" (Cass. 24188/2013) e quando il richiedente non può procurarsi i documenti di propria iniziativa (da ultimo, Cass. 14656/2013); la seconda norma ammette l'esibizione di copie in sostituzione degli originali, ma pare assolutamente estranea al thema decidendum qui in esame (anche perché concerne sempre l'esibizione di prove iussu iudicis); o appare chiaro che i documenti allegati alla domanda di insinuazione al passivo siano nella disponibilità dell'odierna opponente, la quale avrebbe potuto (e dovuto) autonomamente provvedere alla loro produzione;

o in proposito si osserva, altresì, che l'art. 93 L.F. (nella novellata formulazione, applicabile nel caso de quo) non prevede (più) che i documenti allegati al ricorso per ammissione al passivo siano depositati presso la Cancelleria (salvo che per i titoli di credito in originale); la menzionata disposizione stabilisce che il creditore ricorrente trasmetta al curatore la propria domanda "unitamente ai documenti" tramite posta elettronica certificata; l'invio a mezzo p.e.c. riguarda, ovviamente, una copia digitalizzata dei documenti, i quali restano nella piena disponibilità

del creditore istante; è dunque escluso che il creditore debba avanzare una richiesta ex art. 90 L.F. per acquisire i documenti “depositati” (proprio perché gli stessi non sono mai stati materialmente depositati) e la predetta circostanza costituisce ulteriore dimostrazione dell’inerzia dell’opponente che omette il deposito ex art. 99, comma 2, n. 4), L.F.;

rilevato che non risultano documenti comprovanti il credito vantato dall’opponente e che, perciò, l’opposizione deve essere respinta;

ritenuto che le spese possano essere compensate in ragione degli illustrati contrasti nella giurisprudenza di legittimità;

p.q.m.

respinge l’opposizione;

compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in data 10/12/2014 nella camera di consiglio del Tribunale di Reggio Emilia.